

Analisi e commenti

Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice _10

Previste numerose ipotesi di esenzione/riduzione per imposte indirette e tributi locali. Riformata anche la disciplina delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali



Oltre alle agevolazioni previste sul versante delle imposte dirette, per gli enti del Terzo settore il Codice introduce benefici anche nel campo di quelle indirette (imposte di registro, ipotecaria, catastale, bollo, concessioni governative) e dei tributi locali.

Inoltre, viene dettata una disciplina unitaria per le deduzioni e le detrazioni a favore di chi finanzia l'attività degli enti aventi natura non commerciale mediante erogazioni liberali.

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

(Articolo 82)

Destinatari delle agevolazioni relative alle imposte indirette e ai tributi locali previste dall'articolo 82 sono tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salve le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, nonché di Imu e Tasi.

Questi, in sintesi, i benefici previsti:

- i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale, purché i relativi beni trasferiti vengano utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali dell'ente
- agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, posti in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro) Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione. In caso di

dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per gli scopi istituzionali, si applica l'imposta nella misura ordinaria, nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui la stessa avrebbe dovuto essere versata

- sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto sono esenti dall'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) alle condizioni e nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di esenzione dai tributi immobiliari degli enti non commerciali in generale
- per i tributi diversi da Imu e Tasi, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare, nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti
- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti del Terzo settore la riduzione o l'esenzione dall'Irap (nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia)
- le attività ricreative svolte dagli enti del Terzo settore in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione sono esenti dall'imposta sugli intrattenimenti (l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data preventiva comunicazione alla Siae)
- gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

(Articolo 83)

L'articolo in esame introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e le detrazioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali e delle cooperative sociali.

Innanzitutto, viene prevista una detrazione Irpef pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili a favore di tali enti, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30mila euro in ciascun periodo d'imposta. La detrazione è aumentata al 35% per le erogazioni eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato. Il beneficio si applica anche alle erogazioni liberali in natura.

Le medesime liberalità effettuate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito dichiarato. Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le disposizioni in esame si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non

commerciale al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale.

La perdita della natura non commerciale deve essere comunicata dal rappresentante legale all'ufficio del Registro unico della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, il legale rappresentante è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5mila euro.

La relazione illustrative precisa che *“è onere del soggetto erogante, in via preventiva rispetto alla fruizione della detrazione o della deduzione, verificare presso il registro se l'ente beneficiario abbia prodotto la citata dichiarazione o acquisire da quest'ultimo un'attestazione in tal senso”*.

I benefici in parola non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione e di detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Infine viene prevista una detrazione Irpef del 19% in relazione ai contributi associativi, per un importo superiore a 1.300 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

10 – [continua](#).

La [prima puntata](#) è stata pubblicata giovedì 21 settembre

La [seconda puntata](#) è stata pubblicata martedì 26 settembre

La [terza puntata](#) è stata pubblicata venerdì 29 settembre

La [quarta puntata](#) è stata pubblicata giovedì 5 ottobre

La [quinta puntata](#) è stata pubblicata venerdì 6 ottobre

La [sesta puntata](#) è stata pubblicata mercoledì 11 ottobre

La [settima puntata](#) è stata pubblicata giovedì 19 ottobre

L'[ottava puntata](#) è stata pubblicata martedì 24 ottobre

La [nona puntata](#) è stata pubblicata mercoledì 25 ottobre

Gennaro Napolitano

pubblicato Lunedì 30 Ottobre 2017
